

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2900

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRIPODI, RAMON MANTOVANI, SPERANZA, SESTERO
GIANOTTI, LENTO, CANGEMI**

Norme per il riordino delle competenze in materia di
individuazione delle cause di inquinamento

Presentata l'8 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esito del *referendum* del 18 aprile 1993 è stato quanto mai chiaro: una schiacciante maggioranza della popolazione ritiene che la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo non siano di competenza del Servizio sanitario nazionale; che l'igiene dell'ambiente non sia di competenza delle unità sanitarie locali; che queste non debbano più svolgere attività di prevenzione negli ambienti di vita e che non possano organizzare i relativi servizi; che, infine, i beni mobili e immobili e le attrezzature dei vecchi laboratori di igiene e profilassi debbano essere scor-

porati dal patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle USL.

Per essere trasferiti a chi? Questo è precisamente il quesito al quale si vuole rispondere con la presente legge. E, subito, i problemi sembrano complicati in modo inversamente proporzionale alla semplicità del dilemma referendario.

Innanzitutto la prima domanda: è possibile distinguere e se sì, in che modo, tra attività di prevenzione sanitaria individuale e collettiva e controllo dell'inquinamento ambientale? È, insomma, possibile una attività di prevenzione che non si fondi sulla conoscenza dei rischi ambientali? Tant'è che anche in alcune pro-

poste di legge si ipotizza il trasferimento ad altra entità non delle sole competenze delle USL soggette a *referendum*, ma dell'intera attività di prevenzione.

Se, poi, i controlli sull'ambiente sono pensati come monitoraggio dell'efficacia delle leggi ambientali come non rilevare subito l'insufficienza dell'articolazione del Ministero dell'ambiente e la frammentazione delle competenze? Il rimedio può essere, allora, cercato nel riordino e nel potenziamento delle attività del Ministero dell'ambiente. Una occasione, quindi, per dotarlo di strumenti operativi efficaci. Si propone, pertanto, anche da parte di altri presentatori di proposte di legge, l'istituzione di una Agenzia dotata di compiti complessi, ben oltre l'attività di controllo. La quale, anzi, assai contraddittoriamente può essere esercitata dalla stessa autorità amministrativa — il Ministero dell'ambiente — che ha la gestione politico-amministrativa degli interessi ambientali. Chi governa l'ambiente può essere anche il controllore dell'efficacia dei propri atti?

Inoltre, non è forse l'attività di controllo una attività che deve misurare sul territorio, in forma diffusa, la qualità dell'aria, delle acque, del suolo?

E come ciò può essere fatto con una struttura centralizzata? Ecco, allora, nascere le agenzie regionali, non si capisce bene da chi dipendenti, se dalle regioni o dal Ministero. Un ibrido sicuramente poco efficace.

Ma, infine, è possibile continuare con gli attuali controlli che qualcuno dice essere poco attendibili? Va riordinato il sistema tecnico-scientifico di riferimento: occorre un'autorità scientifica centrale, o, meglio, una *Authority*. Ecco di nuovo l'Agenzia, questa volta con una più forte caratterizzazione tecnico-scientifica. Anzi, meglio se ad essa affluiscono tecnici ed esperti dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dagli altri enti nazionali. Un modo un po' singolare di avviare la riforma di quei medesimi enti.

Noi pensiamo vi sia un problema di scelte. Nel senso che l'adeguamento del

Ministero dell'ambiente ed il potenziamento del sistema tecnico-scientifico italiano sono questioni rilevanti e all'ordine del giorno. Ma debbono essere affrontate con interventi coerenti ed in modo esplicito, non in connessione con altri problemi, sia pure della massima importanza, quali quelli dell'efficienza ed efficacia dei controlli ambientali.

Con la presente proposta di legge si propone di disciplinare le materie sottoposte a *referendum*, di privilegiare l'intervento di controllo territoriale, di coordinare l'attività di rilevazione dei rischi ambientali con l'attività di prevenzione, di fornire all'attività tecnica di controllo il sostegno delle competenze scientifiche presenti nei grandi enti centrali. La legge si articola sui due pilastri dell'attività regionale di controllo e del sostegno che ne può venire dal coordinamento dell'attività amministrativa e scientifica nazionale. Evitando la creazione di ulteriori strutture.

L'articolo 1 indica lo scopo specifico della legge: la effettuazione dei controlli con l'obiettivo della rimozione dei fattori di rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini.

L'articolo 2 elenca le competenze statali tra le quali, importantissimo, il rapporto con organizzazioni di altri Stati e con la costituenda agenzia europea; l'armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria; l'adozione di protocolli di accertamento; la creazione di un sistema informativo adeguato.

Con l'articolo 3 si definisce la composizione del Comitato nazionale per i controlli ambientali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali, i cui compiti (articolo 4) consistono in proposte di coordinamento rivolte ai Ministeri competenti, in particolare quelli dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato ha anche compiti di proposta per un miglior coordinamento degli enti scientifici nazionali. Rilevante è che il Ministro, cui perviene la proposta del Comitato, non possa esimersi dal trasformarla in direttiva ai propri uffici e servizi senza adeguata motivazione.

L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Servizio tecnico per la informazione e la documentazione sullo stato dell'ambiente. In sostanza, il Servizio tecnico raccoglie tutti i dati disponibili, li archivia, li pubblica (eventualmente con proprie osservazioni), indica le misure necessarie.

L'articolo 6 stabilisce che il segreto industriale non può essere opposto per evitare controlli sulla qualità dell'ambiente.

L'articolo 7 indica alcuni criteri di esercizio della delega al Governo per coordinare e riordinare le funzioni degli enti scientifici nazionali in riferimento all'attività di controllo di cui tratta la presente legge. In un sistema integrato quattro enti in particolare il CNR, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'ENEA, debbono svolgere, accanto alle altre di istituto, alcune specifiche attività per le quali già oggi possiedono competenze, strutture e risorse. In linea, dunque, con gli attuali rispettivi statuti, concentrando l'attenzione sull'effettiva capacità di svolgere le proprie funzioni.

L'articolo 8 detta norme di coordinamento con altri organismi.

L'articolo 9 definisce i compiti delle regioni, enti preposti all'attività di controllo. Tale attività, in particolare, può essere svolta soltanto nell'ambito di un programma annuale che definisce le azioni da compiere e le risorse occorrenti. Il piano annuale è un piano che concerne la prevenzione e non esclusivamente i controlli, e ad esso affluiscono risorse finan-

ziarie provenienti sia dal Ministero dell'ambiente (controlli e informazione) sia dal Servizio sanitario nazionale (prevenzione individuale e collettiva in ambiti di lavoro e di vita).

Il piano ed il relativo finanziamento sono sottoposti a esame in conferenze pubbliche nel corso delle quali si esprimono i soggetti interessati. Mancando tale consultazione gli atti che li riguardano sono nulli.

La struttura di controllo è regionale, articolata in un dipartimento regionale per i controlli ambientali (articolo 10) istituito presso la Presidenza della giunta regionale, dal quale dipendono le unità locali di controllo, cioè i servizi e i laboratori di controllo dell'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo. La legge regionale istitutiva del dipartimento individuerà la localizzazione delle unità locali di controllo (ULC) e l'ambito di competenza, nonché le forme di integrazione con i servizi di prevenzione delle USL, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 10. In ogni caso è istituito (articolo 11), un comitato tecnico regionale avente il compito di favorire il coordinamento tra attività di controllo e attività di prevenzione sanitaria, suggerendo agli assessorati competenti le misure necessarie.

L'articolo 12 indica misure transitorie in relazione ai servizi dei presidi multizonali di prevenzione e dei rispettivi laboratori, i quali costituiscono le prime unità locali di controllo. Sono indicate, inoltre, alcune norme riguardanti il personale.

Infine, l'articolo 13 individua le risorse finanziarie per l'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di riorganizzare le competenze in materia di *identificazione ed eliminazione delle cause* degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo, al fine di individuare e rimuovere i fattori di rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini.

ART. 2.

(Compiti dello Stato).

1. Spettano allo Stato le competenze di carattere amministrativo relative:

a) ai rapporti internazionali ed alla cooperazione con l'Agenzia europea per l'ambiente e le altre organizzazioni internazionali competenti in materia;

b) all'armonizzazione della legislazione italiana con quella comunitaria, salvaguardando la normativa nazionale se più favorevole alla tutela dell'ambiente;

c) all'adozione di norme tecniche;

d) all'adozione di linee guida e di protocolli di accertamento;

e) alla raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

f) alla ricerca ed allo studio delle condizioni di rischio nell'ambiente dove si svolge sia la vita sia il lavoro, in rapporto all'evoluzione dei processi produttivi e dell'organizzazione sociale;

g) alla promozione della ricerca di base e di progetti finalizzati alla migliore protezione ambientale e della salute umana;

h) alla promozione di tecnologie, processi e prodotti ecologicamente compatibili;

i) all'integrazione funzionale delle attività di controllo ambientale e di prevenzione individuale e collettiva.

ART. 3.

(Comitato nazionale per i controlli ambientali).

1. È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per i controlli ambientali.

2. Il Comitato nazionale è presieduto dal Ministro per gli affari regionali ed è composto dai seguenti esperti in materia di controllo ambientale:

a) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della marina mercantile;

b) un rappresentante ciascuno per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);

c) un rappresentante ciascuno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore del Servizio prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, il direttore del servizio di prevenzione del Ministero della sanità e il direttore del servizio per la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici;

e) due esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente uno per l'organizzazione amministrativa ed uno per l'organizzazione dell'informazione.

3. Il Comitato nazionale dura in carica quattro anni. Si dota di un regolamento e si avvale, come segreteria, degli uffici del Ministro per gli affari regionali.

ART. 4.

(Compiti del Comitato nazionale per i controlli ambientali).

1. Il Comitato nazionale formula ai Ministri competenti proposte atte all'esercizio delle funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività di controllo ambientale e di prevenzione dall'inquinamento e dai rischi nell'ambiente dove si svolge sia la vita sia il lavoro.

2. Il Ministro che non intenda tramutare in direttiva, entro centoventi giorni dalla ricezione, la proposta formulata dal Comitato nazionale, deve darne esplicita motivazione, comunicandola anche al Parlamento, affinché le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

3. Il Comitato nazionale formula pareri e proposte per l'adeguamento scientifico e organizzativo delle attività svolte dagli enti e dai servizi di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 3, nonché per il loro coordinamento con altri enti, istituti, uffici pubblici e privati che svolgano attività di rilevazione ambientale.

4. Il Comitato nazionale può formulare osservazioni, entro centoventi giorni dalla ricezione, sui piani regionali di prevenzione di cui alla lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 11.

5. Il Comitato nazionale, entro un anno dal proprio insediamento, trasmette ai Ministri dell'ambiente e della sanità uno schema di testo unico in materia di sicurezza del lavoro, in cui sia raccolta la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni nel lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni.

ART. 5.

(Servizio tecnico per la informazione e la documentazione sulle cause di inquinamento).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Servizio tecnico nazionale per l'informazione e la documentazione sullo stato dell'ambiente, in attuazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e in raccordo con le iniziative previste dalle leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale, nonché in integrazione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bozano. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni degli enti locali, anche autonome, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati ed effettuino controlli sull'ambiente, di trasmetterli al Servizio tecnico nazionale.

2. Il Servizio tecnico nazionale pubblica ogni trimestre una relazione contenente tutti i dati comunque in proprio possesso, inserendo eventualmente proprie valutazioni e commenti.

3. Il Servizio tecnico nazionale pubblica annualmente una relazione contenente le risultanze dei controlli ambientali effettuati e le mappe di rischio ambientale, indicando le misure in programma. Comunica, inoltre, ai dipartimenti regionali per i controlli ambientali, di cui all'articolo 10, i dati disaggregati di competenza.

4. Il Servizio tecnico nazionale fornisce ai soggetti indicati dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la documentazione sullo stato dell'ambiente per la valutazione dei danni ambientali, nonché per le valutazioni di impatto ambientale.

5. Il Servizio tecnico nazionale è organismo dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa.

6. Il direttore del Servizio tecnico nazionale è nominato dal Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta adottata dai Presidenti dei due rami del Parlamento, d'intesa tra loro. Il direttore dura in carica non più di dieci anni.

7. La dotazione organica del Servizio tecnico nazionale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato nazionale. L'assunzione del personale è effettuata esclusivamente per concorso pubblico.

ART. 6.

*(Divieto di opposizione
del segreto industriale).*

1. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare o per ostacolare le attività di controllo o la pubblicazione dei dati in materia ambientale.

ART. 7.

*(Riorganizzazione di enti
ed istituti nazionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dei servizi degli enti e degli istituti di cui al comma 2, al fine di costituire un sistema tecnico-scientifico integrato sotto il profilo della protezione dell'ambiente e della tutela della salute umana, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione di alcune funzioni, tipiche di ciascun ente, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

b) definizione di modalità di trasmissione reciproca sia dei risultati raggiunti sia dei programmi di studio, di ricerca e di controllo;

c) individuazione di modalità di lavoro integrato e per progetti finalizzati;

d) svolgimento in comune di attività di supporto per iniziative del Governo e delle regioni;

e) promozione di interventi di aggiornamento e qualificazione e diffusione della cultura scientifica e di modelli di intervento interdisciplinari.

2. Ai fini dal presente articolo:

a) l'ISPESL deve svolgere funzioni di studio e di ricerca sui rischi derivanti dall'organizzazione del lavoro e della produzione;

b) il CNR deve svolgere funzioni di verifica tecnica di protocolli e di metodiche di controllo dell'ambiente;

c) l'ISS deve svolgere funzioni di verifica dei protocolli e delle metodiche di controllo dell'ambiente sotto l'aspetto della tutela della salute umana;

d) l'ENEA deve svolgere funzioni di promozione della diffusione di tecnologie, processi e prodotti ecologicamente compatibili.

ART. 8.

(Collaborazione tra enti e Ministeri).

1. Ai fini della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con i Ministri di volta in volta competenti, determina, su proposta del Comitato nazionale, le modalità di collaborazione con enti ed organismi diversi da quelli di cui all'articolo 7.

ART. 9.

(Compiti delle regioni e delle province autonome).

1. È compito delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) controllare la qualità dell'atmosfera, delle acque e del suolo e identificare ed eliminare le cause di inquinamento;

b) vigilare a tutela dell'ambiente e stabilire *standard* di qualità ambientale;

c) valutare, sotto il profilo della compatibilità ambientale, i programmi urba-

nistici ed edilizi, le attività industriali e produttive e i sistemi di smaltimento dei rifiuti;

d) redigere mappe di rischio ambientale e gestire le situazioni di rischio;

e) svolgere attività di informazione e di educazione ambientale ed organizzare corsi di aggiornamento e qualificazione nelle discipline ambientali.

2. Le regioni organizzano e gestiscono un adeguato sistema informativo e di documentazione in collegamento con il Servizio tecnico nazionale e con altri enti ed organismi operanti in materia. Pubblicano un rendiconto annuale sullo stato dell'ambiente nella regione.

3. Le regioni svolgono la loro attività secondo le linee fissate nel piano regionale pluriennale della prevenzione ed in base a programmi annuali dotati di corrispondenti finanziamenti, deliberati previa consultazione, da effettuarsi con il metodo della conferenza pubblica, degli enti locali, delle forze sociali, e di tutti i soggetti interessati.

4. La consultazione di cui al comma 3 è obbligatoria, pena la nullità del piano e dei relativi finanziamenti, ed il progetto di piano da esaminare, nonché le altre informazioni necessarie per favorire la più ampia partecipazione, devono avere adeguata pubblicità nel territorio della regione.

ART. 10.

*(Dipartimento regionale
per i controlli ambientali).*

1. Al fine di organizzare le attività di cui all'articolo 9, le regioni:

a) istituiscono presso la presidenza della giunta regionale, il dipartimento regionale per i controlli ambientali che svolge le funzioni amministrative e tecniche relative ai controlli ambientali, nonché funzioni consultive nei confronti degli assessori regionali;

b) articolano il dipartimento di cui alla lettera a) in servizi e laboratori denominati « unità locali di controllo » organizzati per settori ecologici, in modo che siano sviluppati tutti gli interventi necessari;

c) prevedono una distribuzione territoriale delle unità locali di controllo che svolgono attività di rilevazione dello stato dell'ambiente e di prevenzione.

2. La legge regionale definisce le modalità di integrazione tra l'attività dei dipartimenti regionali per i controlli ambientali e delle unità locali di controllo e l'attività dei servizi di igiene e di prevenzione delle unità sanitarie locali, al fine di realizzare le attività di prevenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei ruoli unici regionali, amministrativi, tecnici e sanitari, per il personale dei servizi di controllo e di prevenzione;

b) predisposizione di programmi di attività comuni mediante conferenze di servizi da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) partecipazione ai procedimenti amministrativi e tecnici mediante apposita comunicazione di servizio, con l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile.

3. La legge regionale definisce le modalità del raccordo tra dipartimento regionale per i controlli ambientali e sindaci, assemblee dei sindaci, autorità sanitarie ed ispettorati del lavoro.

4. La legge regionale definisce le modalità che rendono possibile a tutti i soggetti costituiti in comitati o associazioni di conoscere i procedimenti in corso e di intervenire su di essi, salvi i casi di urgenza.

ART. 11.

(Comitato tecnico regionale per i controlli ambientali e la prevenzione).

1. Con legge regionale è istituito il comitato tecnico regionale per i controlli ambientali e la prevenzione, con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della giunta regionale e dei singoli assessorati.

2. Il comitato tecnico è nominato dal consiglio regionale ed è composto da dieci membri, oltre al presidente, esperti in materie scientifiche e amministrative.

3. Il comitato tecnico dura in carica quanto il consiglio regionale che lo ha nominato. La legge regionale determina i casi di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri.

4. Il comitato tecnico si avvale degli uffici e dei servizi della giunta regionale.

5. Le proposte del comitato tecnico riguardano:

a) l'elaborazione della pianta organica dei servizi;

b) la definizione delle modalità di lavoro integrato tra servizi di controllo ambientale della regione e servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

c) la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sulla base dei programmi di intervento ambientale;

d) la predisposizione del piano regionale della prevenzione;

e) la formulazione delle osservazioni annuali sullo stato dell'ambiente regionale e le attività di prevenzione.

6. Gli assessori competenti sono tenuti a tramutare in direttive ai propri uffici e servizi le proposte di cui alla lettera *b)* del comma 5. Qualora non intendano farlo, devono darne comunicazione scritta al consiglio regionale, che decide in merito. Analogamente il consiglio regionale decide qualora trascorra un termine di sessanta giorni dall'invio della proposta senza che

l'assessore competente abbia provveduto ad adottare le relative direttive.

ART. 12.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge assumono la denominazione di unità locali di controllo i servizi dei presidi multizonali di prevenzione, e i corrispondenti laboratori, che svolgono le funzioni di controllo di cui alla presente legge. Le strutture e le attrezzature degli ex laboratori di igiene e profilassi sono assegnati in comodato ai dipartimenti regionali per i controlli ambientali.

2. La regione, in attuazione di quanto stabilito dal comma 1, individua le funzioni ed i servizi che restano di competenza delle unità sanitarie locali e determina norme a salvaguardia dell'unitarietà funzionale e delle funzioni consultive, in materia sia ambientale sia sanitaria, delle strutture stesse.

3. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni adottano le piante organiche provvisorie dei dipartimenti regionali per i controlli ambientali.

4. Nelle more della definizione delle piante organiche di cui al comma 3 e del bando dei concorsi pubblici o dell'avvio delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente che si rendessero necessari a copertura dei posti vacanti, il personale appartenente ai ruoli tecnici ed amministrativi inquadrato nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, in servizio presso i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi di igiene e prevenzione ambientale, può, a domanda, richiedere di essere trasferito presso le unità locali di controllo e di essere inquadrato nei ruoli della regione territorialmente competente.

5. Al personale in servizio presso le unità locali di controllo è applicata la normativa relativa al comparto del personale dipendente degli enti locali.

6. Nei confronti del personale già iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale sono fatti

salvi i diritti acquisiti, garantendo anche, ove necessario, la eventuale attribuzione di una voce retributiva integrativa del trattamento precedentemente goduto, riasorbibile nello stipendio.

ART. 13.

(Norme finanziarie).

1. Le attività di cui alla presente legge sono finanziate con le somme, destinate ad analoghe finalità, del Fondo sanitario.

2. Sono destinate alle attività di controllo ambientale e del sistema informativo di cui alla presente legge risorse finanziarie non inferiori al 10 per cento delle risorse risultanti dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Sono destinate alle attività di prevenzione di cui alla presente legge somme non inferiori al 10 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.

4. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni adottano il primo piano regionale di prevenzione e deliberano i relativi finanziamenti.